



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17
- VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- VISTI** I provvedimenti giudiziari che hanno accolto le doglianze dei ricorrenti, tra cui i docenti indicati nell'allegato al presente decreto disponendone in sede cautelare l'inserimento con riserva in attesa del giudizio di merito nelle GAE per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria valide per il triennio 2014/17 perché in possesso del diploma magistrale conseguito fino all'anno scolastico 2001/02. Il tutto come risulta riassunto nell'allegato al presente atto di cui fa parte essenziale e sostanziale in cui vengono rilevati gli estremi anagrafici, i dati identificativi della posizione in graduatoria e i provvedimenti giudiziari emessi in sede di giustizia amministrativa;
- VISTI** i decreti dirigenziali di questo Ufficio con cui i ricorrenti di seguito indicati sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e Primaria in applicazione dei citati provvedimenti cautelari emanati dal Giudice Amministrativo, come indicati nell'allegato;
- VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTE** le note M.I. della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 45988 del 17/10/2018 e 47743 del 29/10/2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni nella L. n. 96/2018;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 4/2019 e n. 5/2019 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti che conferma, tra l'altro, il principio di diritto secondo il quale il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad

Il Responsabile del Procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it

esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art.1 comma 605 let.c della legge 27/12/2006 n.296;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019, inerente aggiornamento, permanenza, reinserimento, trasferimento, scioglimento o conferma riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;

VISTA la nota M.I. AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 *quinquies*, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;

VISTA la nota M.I. prot. 709 del 20/05/2020 che fornisce indicazioni sulla applicazione della decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze;

VISTA la nota prot. n. 13901 del 3 giugno 2020, a tenore della quale, la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, ha chiarito, tra l'altro, che “ (...)l'intervenuto accertamento, con la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell'insussistenza del medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che ha consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo giudiziale per operare l'esclusione dagli elenchi suddetti?”

VISTO il decreto di quest'Ufficio n.8056 del 09/07/2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l'a.s.2021/22;

VISTA la sentenza n. 3830 del 15/02/2021 della Cass. Civile sez. Lavoro che conferma, tra altro, anche in sede di giustizia ordinaria il principio di diritto secondo il quale il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art.1 comma 605 let.c della legge 27/12/2006 n.296;

VISTO Il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in merito al contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02, secondo il quale “(...) non può essere priva di rilevanza la circostanza che, con la sentenza di merito, sia venuto a mancare il presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che aveva consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria(...) ed ancora “che la stipulazione dei contratti, anche a tempo indeterminato, oltre a non rientrare nella doverosa attività conformativa consequenziale, appare interdetta dall'accertata mancanza, in capo ai ricorrenti, del titolo per insegnare”;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in G.A.E. era stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all'Amministrazione o comunque di mancato successivo svolgimento del procedimento di merito ovvero sua avvenuta estinzione;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. L 241/90;

CONSIDERATO di dover dare applicazione ai provvedimenti giudiziali sopra indicati;

DECRETA

Sono annullati i provvedimenti di questo Ufficio nella parte in cui sono stati disposti gli inserimenti con riserva dei ricorrenti di seguito indicati (ALLEGATO 1 – ELENCO ASPIRANTI DEPENNATI) nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cosenza, cl. concorso AAAA ed EEEE ed elenchi sostegno della specifica classe di concorso.

Per l'effetto, i ricorrenti interessati dalla suddetta sentenza **sono depennati**, dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e infanzia della provincia di Cosenza, nelle quali risultavano inseriti con riserva, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia.

Si precisa che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che abbiano ottenuto l'immissione in ruolo da concorso da graduatoria di merito, gli stessi sono già stati esclusi dalla predetta graduatoria in applicazione dell'art.1, comma 4 quinquies della L. 167/2009. **Per essi il rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione non subirà modifiche.**

Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che siano attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato da G.A.E. **sulla CDC per cui si procede al depennamento**, il relativo contratto dovrà essere risolto e, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2021/2022, convertito in contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano ottenuto una nomina a tempo determinato da G.A.E. o da Graduatoria d'Istituto di I fascia per l'a.s. 2021/22, la suddetta nomina dovrà giungere alla scadenza naturale; **il contratto andrà modificato e fatto cessare entro il 30 giugno 2022 nel caso in cui la scadenza risulta successiva alla predetta data.**

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente. Restano esperibili, comunque, tutti gli altri rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio ai sensi dell'art.32 comma 1 L. 69/2009, del D.lgs. 82/2005, e ss.mm. e ha carattere di notifica formale

IL DIRIGENTE

Loredana Giannicola

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del decreto legislativo 39/1993*